

# STUDIO ASSOCIATO PANNISCO

CONSULENZA DEL LAVORO



**DOTT. PASQUALINO PANNISCO**  
Consulente del lavoro  
Revisore legale

**AVV. MELANIA LAZZARIN**  
Avvocato

**DOTT. ANGELO PANNISCO**  
Consulente del lavoro

**DOTT.SSA MARIA ELENA CRESPIAN**  
Abilitata Consulente del lavoro

Treviso, 28 marzo 2019

**Ai signori Clienti**  
**Loro sedi**

**Circolare n. 14 – 2019**

**Oggetto: Assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende del settore privato non agricole. Nuove modalità di presentazione della domanda.**

L'INPS, con la **Circolare n. 45 del 22 marzo 2019**, ha comunicato l'introduzione di una **nuova modalità di presentazione della domanda** per gli **assegni al nucleo familiare (ANF)** secondo cui, a decorrere **dal 1° aprile 2019**, i lavoratori interessati dovranno avanzare l'istanza **esclusivamente in modalità telematica**, mentre fino al 31 marzo 2019 sarà ancora possibile utilizzare il modulo cartaceo "ANF/DIP" (SR16).

## **a) NUOVE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

**A decorrere dal 1° aprile 2019 le domande di assegni per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti di aziende private non agricole, finora presentate dal lavoratore interessato al proprio datore di lavoro utilizzando il modello "ANF/DIP" (SR16), dovranno essere inoltrate direttamente all'INPS, esclusivamente in modalità telematica.**

Le domande già presentate al datore di lavoro fino alla data del 31 marzo 2019 con il modello "ANF/DIP" per il periodo compreso tra il 1 luglio 2018 e il 30 giugno 2019 non devono essere ripresentate, ma saranno gestite dai datori di lavoro secondo le modalità finora utilizzate.

Le domande inviate tramite il canale telematico saranno, quindi, istruite dall'Istituto al fine di:

- **verificare il diritto** del lavoratore a beneficiare dell'ANF;
- **determinare la misura** della prestazione familiare, individuando gli **importi giornalieri e mensili** teoricamente spettanti in riferimento alla composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Il richiedente sarà informato direttamente dell'esito della sua richiesta solo in caso di reiezione, in quanto gli verrà inviato il relativo provvedimento. Nella sezione "**Consultazione domanda**" dell'area riservata (accesso al sito INPS mediante PIN) sarà comunque possibile prendere visione dell'esito della domanda presentata disponibile nell'area riservata.





In caso di variazione del nucleo familiare ovvero qualora si modifichino le condizioni reddituali, il lavoratore dovrà presentare, sempre in modalità telematica, una **domanda di variazione** per il periodo di interesse, avvalendosi dell'apposita procedura **"ANF DIP"**.

L'INPS precisa che i lavoratori che avessero presentato al proprio datore di lavoro domande di assegni per il nucleo familiare entro il 31 marzo 2019, relative al periodo 1° luglio 2018 – 30 giugno 2019 ovvero per gli anni precedenti, non saranno tenuti a ripresentare le domande di ANF per il medesimo periodo.

### **Autorizzazione ANF**

Qualora la concessione degli assegni al nucleo familiare sia subordinata al rilascio dell'Autorizzazione dell'INPS, il lavoratore interessato dovrà presentare, in modalità telematica e tramite la procedura **"Autorizzazione ANF"**, la domanda di autorizzazione, allegando tutta la documentazione necessaria a definire il diritto alla prestazione.

Alla luce del nuovo sistema di presentazione delle domande:

- ai lavoratori non saranno più inviati i provvedimenti di autorizzazione (Modello **"ANF43"**);
- l'INPS provvederà a istruire direttamente le domande di assegno al nucleo, secondo le nuove modalità.
- Solo in caso di **diniego** dell'autorizzazione, il lavoratore sarà informato mediante il relativo provvedimento (**"ANF58"**).

### **b) MODALITA' SI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : ISTRUZIONI PROCEDURALI PER I LAVORATORI**

#### **1. Dipendenti di aziende del settore privato non agricolo**

I lavoratori interessati, a partire **dal 1° aprile 2019**, dovranno presentare la domanda di ANF all'INPS solamente in **modalità telematica** mediante uno dei seguenti canali:

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato presente sul sito istituzionale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), mediante **PIN dispositivo**, identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

#### **2. Dipendenti di aziende del settore privato agricolo**

Per i lavoratori agricoli a tempo indeterminato (**OTI**) la domanda di assegno al nucleo familiare continuerà ad essere presentata al datore di lavoro con il **modello cartaceo "ANF/DIP"** (SR16), come attualmente previsto.

#### **3. Dipendenti di aziende cessate o fallite**

Nel caso di lavoratori dipendenti da **aziende cessate o fallite**, e quindi non più attive, gli assegni per il nucleo familiare vengono corrisposti direttamente dall'INPS.

In relazione ai dipendenti di aziende fallite o cessate, l'INPS conferma le modalità di presentazione delle domande ANF già comunicate per mezzo della Circolare n. 136/2014. Pertanto, i lavoratori interessati continueranno ad inviare le domande in via telematica, mediante

- **WEB**, accedendo al servizio on-line dedicato (**"Funzione ANF Ditte cessate e Fallite"**) presente sul sito istituzionale dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), mediante **PIN dispositivo**, identità **SPID** (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di livello 2 ovvero **CNS** (Carta Nazionale dei Servizi);
- **Contact Center multicanale**, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164 (servizio a pagamento, solo se in possesso di PIN);



- **Patronati e intermediari dell'Istituto**, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi (anche in assenza di PIN).

### **c) ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DATORI DI LAVORO**

- **Domande presentate telematicamente dal 1° aprile 2019**

Con riferimento alle domande di ANF presentate telematicamente dai lavoratori, a decorrere **dal 1° aprile 2019** in una specifica **utility** del **Cassetto Previdenziale aziendale** saranno messi a disposizione dei datori di lavoro gli **importi degli ANF spettanti** ai lavoratori, calcolati dall'INPS in funzione della composizione del nucleo familiare e dei redditi conseguiti nel periodo di riferimento.

Gli importi saranno collegati al codice fiscale del lavoratore cui vanno erogati ed, eventualmente, del soggetto richiedente, qualora i due soggetti non coincidano.

Gli importi comunicati dall'Istituto sono gli **importi teorici giornalieri e mensili**: il **datore di lavoro** dovrà poi **ricalcolare l'importo** spettante al lavoratore in funzione della **tipologia di contratto sottoscritto** (full time o part time) e alla **presenza/assenza** del lavoratore nel periodo di riferimento.

L'importo corrisposto al lavoratore, in ogni caso, non potrà superare l'importo massimo mensile teorico calcolato dall'INPS e comunicato mediante il Cassetto Previdenziale.

Circa le modalità di erogazione degli importi, l'INPS afferma che il datore di lavoro *“erogherà gli importi per la prestazione familiare con le consuete modalità [...] e provvederà al relativo conguaglio con le denunce mensili”*.

- **Domande presentate in modalità cartacea fino al 31 marzo 2019**

Per quanto riguarda le domande presentate in modalità cartacea entro il 31 marzo 2019 e riferite al periodo 1° aprile 2019 – 30 giugno 2019, la Circolare n. 45/2019 precisa che i datori di lavoro potranno erogare le prestazioni di ANF, e procedere al relativo conguaglio, secondo le modalità sinora utilizzate, calcolando quindi l'importo dovuto al lavoratore sulla base delle dichiarazioni presenti nell'istanza e la tipologia di contratto del lavoratore.

I datori di lavoro che riceveranno domande di ANF in formato cartaceo entro il 31 marzo 2019 potranno liquidare gli assegni ed effettuare il relativo conguaglio **fino alla denuncia contributiva** relativa alle competenze di **giugno 2019**. Decorso tale termine non sarà più possibile effettuare conguagli sulla base di domande cartacee.

Successivamente, dovendo i lavoratori inoltrare una nuova domanda per il periodo 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, dovranno necessariamente inviarla in modalità telematica e, pertanto, troveranno applicazione le nuove modalità di gestione degli assegni per il nucleo familiare.

### **d) CONGUAGLI ANF ARRETRATI E UTILITY**

L'Istituto rinvia, infine, all'emanazione di nuovi e ulteriori messaggi i chiarimenti circa le modalità di compilazione del flusso Uniemens nel caso di conguaglio di assegni per il nucleo familiare arretrati, nonché per le caratteristiche dell'utility tramite la quale sono messi a disposizione dei datori di lavoro gli importi degli ANF spettanti.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Studio Associato Pannisco